

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono comunicati alla cittadinanza, tramite apposite bacheche o cartelli informativi.

#### Articolo 44.

##### Interventi per il restauro dei giardini, delle ville e dei parchi storici

1. Il restauro di giardini, ville e parchi storici si qualifica attraverso un progetto redatto da un professionista abilitato e seguito dalla direzione lavori, fondato sui seguenti elementi:
  - il rilievo dello stato del giardino, territoriale e urbanistico; della distribuzione dei vegetali con la carta delle stratificazioni di impianto; delle architetture, delle infrastrutture, degli elementi d'acqua, di quelli decorativi e di arredo, degli impianti tecnici. Ove opportuno occorrerà un rilievo con DGPS (Differential Global Positioning System), Geo-Scanner e Laser scanner;
  - la ricerca storica e iconografica dell'impianto del giardino (elementi vegetali, architettonici, decorati e di arredo) con l'analisi del sito; l'analisi climatologica e idrogeologica; l'analisi geologica, idrogeografica e idrogeologica; l'analisi chimico-fisica del terreno; l'analisi delle acque; le analisi fitosanitarie; l'analisi del degrado da agenti biologici; l'analisi del sistema idrico: risorse, approvvigionamento, deflusso; l'analisi delle tracce di modalità d'uso;
  - i saggi archeologici del giardino, ovvero un'indagine complementare alla ricerca d'archivio utile a chiarire la stratificazione storica ed elaborare un'interpretazione degli interventi passati attraverso: saggi archeobotanici (xilotassonomici, carpologici, palinologici); saggi stratigrafici geologici e saggi stratigrafici archeologici.
2. La redazione del progetto di restauro da parte del professionista deve rispettare l'autenticità e l'integrità dei giardini storici secondo le Linee guida individuate dal "Documento di Nara" del 1994. Il progetto, nella scelta dei materiali da utilizzare, tiene conto della qualità e della provenienza dei materiali che saranno utilizzati ed in particolare dei legnami, delle specie vegetali, dei metalli e delle malte. I rilevamenti, le ricerche, le analisi, i saggi, devono essere effettuati da tecnici abilitati nei singoli settori.

#### Articolo 45.

##### Chiusura e apertura dei parchi storici

1. I parchi, le ville, i giardini storici pubblici ed i complessi immobiliari in essi presenti sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti da Roma Capitale e indicati agli ingressi. L'Amministrazione di Roma Capitale provvede a garantirne l'apertura e la chiusura tramite personale interno o affidamento a terzi.
2. Le variazioni agli orari di apertura e chiusura, di accesso o la chiusura temporanea per calamità o per esigenze di pubblica sicurezza sono disposte esclusivamente dall'Amministrazione.
3. I parchi storici possono essere chiusi parzialmente e/o integralmente al pubblico:
  - a) in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli organi competenti;

- b) in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli Uffici capitolini preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, e sulla loro prevedibile durata;
  - c) nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;
  - d) per esigenze di servizio, di ordine pubblico, sanitarie e di sicurezza.
4. La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere conoscibili e depositati presso l'Ufficio del Dirigente della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale e aggiornati tempestivamente.

#### Articolo 46.

##### Utilizzo dei tappeti erbosi

1. L'uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche e della ridotta estensione di superfici non idonee a sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, può produrre un effetto fortemente negativo sul loro stato di conservazione e sui relativi costi di manutenzione.
2. Il Dipartimento Tutela Ambientale, al fine di garantire la conservazione dei tappeti erbosi e di contenerne i costi di manutenzione, con apposito provvedimento disciplina l'uso dei medesimi distinguendo:
  - a) tappeti erbosi "non accessibili": sempre inaccessibili al pubblico e sono individuati da apposita segnaletica;
  - b) tappeti erbosi ad "uso limitato": accessibili per attività non usuranti;
  - c) tappeti erbosi "a rotazione": temporaneamente non accessibili al pubblico per periodi sufficienti a garantirne la rigenerazione, la riformazione ex-novo ed il mantenimento degli equilibri entomo-faunistici. Il divieto di accesso è segnalato mediante apposita cartellonistica.
3. È facoltà dell'Amministrazione recintare i tappeti erbosi con elementi facilmente rimovibili aventi caratteristiche che ne garantiscano l'armonico inserimento nello specifico contesto ambientale.

#### Articolo 47.

##### Fruizione dei parchi e giardini storici

1. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori dei parchi storici devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo, della pulizia delle aree e del benessere degli animali.
2. All'interno dei parchi storici il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.
3. È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei fruitori dei parchi storici.

4. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, è vietato inoltre:
  - a) causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;
  - b) utilizzare strumenti di softair games (giochi di guerra);
  - c) utilizzare le aree interne ai parchi storici per l'atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità;
  - d) effettuare la distribuzione di volantini e di qualsiasi altro materiale di facile dispersione nell'ambiente;
  - e) utilizzare strutture gonfiabili e, salvo quanto previsto agli artt. 48 e 50 del presente Regolamento, generatori di corrente;
  - f) svolgere attività di sfruttamento della villa non autorizzate.
5. Nelle ville, parchi e giardini storici, alcune aree particolarmente delicate possono essere interdette all'accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini.

#### Articolo 48.

##### Attività consentite: principi generali

1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:
  - a) essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
  - b) soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
  - c) essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
  - d) essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
  - e) svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 50 le attività sono distinte in:
  - a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
  - b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;
  - c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.
3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:
  - a) in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
  - b) in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
  - c) in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali.